

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

presso il
Ministero della Giustizia

PP/U/2015
Circ. n. 496/XVIII Sess./2015

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Decreto 3 dicembre 2014, n. 200: Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Misure compensative: istituzione di un elenco di professionisti per il tirocinio professionale guidato.

A seguito delle sollecitazioni costanti di questo Consiglio, il Ministero della Giustizia ha concluso l'iter di approvazione del Decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2015 ed entrato in vigore il 3 febbraio 2015. Giungano dunque, anche per questa via, i nostri più sentiti ringraziamenti alla Direzione generale della giustizia civile e l'Ufficio III in particolare nonché all'Ufficio Legislativo del Ministero che ha provveduto con encomiabile celerità e competenza ad interfacciarsi con tutte le parti interessate al richiesto parere sul provvedimento.

Nel Decreto in oggetto è stata potenziata la Commissione d'esame per tenere conto della suddivisione dell'Albo operata dal DPR 328/2001. Infatti, al tempo del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 che recepi la prima direttiva relativa ad un sistema generale di riconoscimento – Direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, la regolamentazione professionale italiana prevedeva l'Albo Unico mentre con la divisione operata dal citato DPR 328/2001, sono possibili fino a 6 tipi di iscrizioni e qualificazioni e di conseguenza sessioni di prove attitudinali con varie combinazioni di esaminandi.

Oltre all'istituzione di una nuova Commissione per gli esami attitudinali, il Decreto in oggetto prevede anche l'istituzione di un Elenco di professionisti tenuto dal Consiglio Nazionale, ai fini del tirocinio professionale guidato.

Il candidato tirocinante dovrà individuare il tutor su una lista di professionisti messa a sua disposizione dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Questo elenco dovrà essere aggiornato annualmente e conterrà i nominativi segnalati da ogni Consiglio provinciale.

Si richiede quindi ai Consigli degli Ordini di inviare a questo Consiglio entro quarantacinque giorni un elenco di ingegneri con anzianità di iscrizione all'Ordine non inferiore a otto anni. Per ogni Ordine, il numero di professionisti in elenco deve essere sufficiente a coprire le due sezioni e i tre settori in cui l'Albo è stato suddiviso ai sensi del decreto del DPR 5 giugno 2001, n. 328. La segnalazione dovrà essere corredata dalla previa dichiarazione di disponibilità di ogni professionista segnalato.

Copia dell'elenco degli ingegneri tutor sarà inviata annualmente ai Consigli degli Ordini.

Cordiali saluti.

via IV Novembre, 114
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.istitutoingegnere.it

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 2014, n. 200.

Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, ed in particolare l'articolo 11 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, l'articolo 22 che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente e l'articolo 23 in materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale;

Visti, inoltre, gli articoli 5 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, sull'esecuzione delle misure compensative, secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 11 e 23;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 25 giugno 2014, con la quale il regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 206 del 2007;

c. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di ingegnere in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 206 del 2007;

d. «Consiglio nazionale», il Consiglio dell'Ordine nazionale degli ingegneri.

Capo II

PROVA ATTITUDINALE

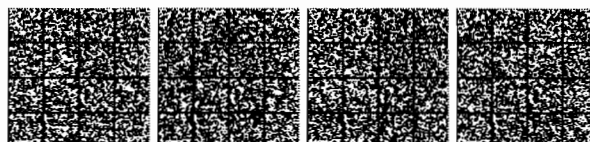
Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.

2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.

3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A) al presente regolamento, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con il settore cui il richiedente ha chiesto di iscriversi. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo degli ingegneri sono ca-



ratterizzate da una maggiore complessità rispetto a quelle per l'iscrizione nella sezione B.

4. La prova scritta, che avrà luogo in una o più giornate consecutive, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta.

5. L'eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale e, se del caso, su alcuni aspetti degli elaborati scritti del candidato.

7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'Albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti.

2. Per ciascuno dei tre settori in cui è suddiviso l'Albo degli ingegneri sono nominati due membri effettivi e due membri supplenti la cui scelta è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'Albo con almeno otto anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni ed in possesso della specifica professionalità. Per ciascuno dei tre settori in cui è suddiviso l'Albo degli ingegneri è nominato un membro effettivo e un membro supplente la cui scelta è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto e caratterizzanti ciascuno dei tre settori. I professionisti e i docenti così nominati interverranno in funzione della sezione e del settore cui il candidato ha chiesto di iscriversi; ai fini della operatività della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista per ogni sezione e/o settore in cui si svolgeranno le prove e almeno un docente. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione ovvero presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

3. La Commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione, presieduta dal componente designato dal Con-

siglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza del settore cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validità della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la Commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla Commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B al presente regolamento, che ne forma parte integrante, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, ed a copia di un documento di identità.

2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della Commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva



pari a trenta punti in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta punti in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della Commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la Commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'Albo.

4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III

TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Art. 7.

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore ad otto anni ed iscritto alla sezione A o B dell'Albo, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.

5. Il Consiglio nazionale esercita la vigilanza sul tirocinio ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il presidente del Consiglio dell'Ordine provinciale cui è iscritto il professionista di cui al comma 1 dell'articolo 8 e al comma 3 del presente articolo. Per agevolare tale vigilanza, il professionista presso il quale il richiedente svolge il tirocinio, non appena ricevuta copia della delibera di inizio tirocinio emessa dal Presidente del Consiglio nazionale, contatta il Presidente dell'Ordine provinciale a cui è iscritto per informarlo delle linee generali cui si atterrà durante il tirocinio.

Art. 8.

Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco sono indicati la sezione e i settori dell'Albo ai quali sono iscritti i professionisti.

2. Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende ingegneri che esercitino la professione da almeno otto anni.

3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre settori in cui l'Albo è stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'Ordine.

Art. 9.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico degli ingegneri.

Art. 10.

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b. la sezione e il settore dell'Albo per il quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;

c. gli estremi del decreto di riconoscimento;

d. la data di decorrenza dell'iscrizione;

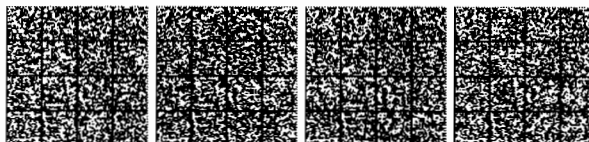
e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, l'Ordine provinciale, la sezione e il settore dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;

f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

i. la data della cancellazione con relativa motivazione.



Art. 11.

Iscrizione

1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C) al presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a. copia di un documento di identità;

b. copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183;

c. attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

d. n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie sono autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi è anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione è inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12.

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale delibera in merito all'iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.

4. La segreteria del Consiglio provvede, entro quindici giorni, a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista, al Consiglio dell'Ordine provinciale presso cui questo è iscritto nonché al Ministero della giustizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio dell'Ordine provinciale che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio dell'Ordine provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.

Sospensione e interruzione del tirocinio

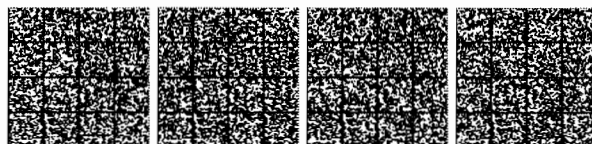
1. Il tirocinio è sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Art. 15.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

- a. rinuncia all'iscrizione;
- b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;
- c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

Oneri informativi

1. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2012, n. 252, è elencata nell'allegato D) al presente provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro della giustizia: ORLANDO

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri. Reg. n. - Prev. n. 60

ALLEGATO A

(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1) -
Elenco delle materie

Sezioni A e B

Settore civile – ambientale

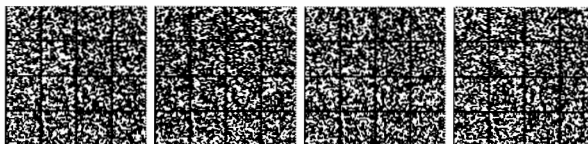
1. Fisica tecnica (prova orale)
2. Architettura tecnica e composizione architettonica (prova scritta e/o orale)
3. Urbanistica e pianificazione territoriale (prova scritta e/o orale)
4. Topografia (prova scritta e/o orale)
5. Scienza delle costruzioni (prova scritta e/o orale)
6. Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova scritta e/o orale)
7. Geotecnica e tecnica delle fondazioni (prova orale)
8. Costruzioni di ponti (prova scritta e/o orale)
9. Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti (prova scritta e/o orale)
10. Idrologia e Costruzioni idrauliche (prova scritta e/o orale)
11. Impianti tecnici nell'edilizia e territorio (prova scritta e/o orale)

Settore industriale

1. Fisica tecnica (prova orale)
2. Tecnologia dei materiali (prova orale)
3. Tecnologia meccanica (prova scritta e/o orale)
4. Costruzioni di macchine (prova scritta e/o orale)
5. Impianti energetici (prova scritta e/o orale)
6. Impianti chimici (prova scritta e/o orale)
7. Elettrotecnica e Impianti elettrici (prova scritta e/o orale)
8. Impianti termoidraulici (prova scritta e/o orale)
9. Impianti industriali (prova scritta e/o orale)
10. Gestione dei progetti (prova orale)

Settore dell'informazione

1. Ingegneria del software (prova scritta e/o orale)
2. Elettronica applicata (prova scritta e/o orale)
3. Sistemi e impianti per telecomunicazioni (prova scritta e/o orale)
4. Ingegneria delle radiofrequenze (prova solo orale)
5. Economia e organizzazione aziendale (prova orale)
6. Tecnologia per il controllo e l'automazione (prova orale)
7. Tecnologia elettronica (prova orale)



ALLEGATO B

(articolo 5, comma 1)

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a il..... a..... ; cittadino/a.....
residente in.....
in possesso del titolo professionale di
rilasciato da
a compimento di un corso di studi di anni, comprendente le
materie sostenute presso l'Università.....
con sede in....., iscritto nell'albo professionale di
..... dal¹ ed in possesso del decreto dirigenziale di
riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione² e nel settore
.....³ emesso in data

domanda

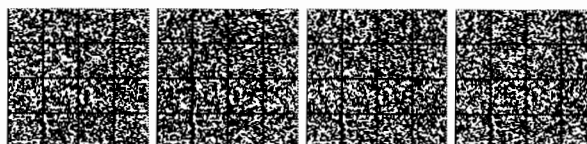
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

¹ Ove sussista il requisito

² A (Ingegnere) o B (Ingegnere junior)

³ Civile ambientale o industriale o dell'informazione



ALLEGATO C

(articolo 11, comma 1)

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a il..... a ; cittadino/a.....
residente in
in possesso del titolo professionale di
rilasciato da
a compimento di un corso di studi di anni, comprendente le
materie sostenute presso l'Università
con sede in....., iscritto nell'albo professionale di
..... dal⁴ ed in possesso del decreto dirigenziale di
riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione⁵ e nel settore
.....⁶ emesso in data

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di
essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di
riconoscimento di cui sopra

dichiara

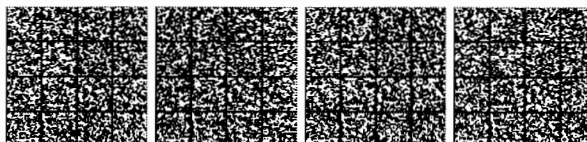
di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:

.....
.....

dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'articolo 7 co. 3 del regolamento (rapporto
subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data e Firma

⁴ Ove sussista il requisito⁵ A (Ingegnere) o B (Ingegnere junior)⁶ Civile ambientale o industriale o dell'informazione

ALLEGATO D

(articolo 17, comma 1)

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE
(ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE 2012 N. 252)

ONERI INTRODOTTI

A) *Denominazione:*

1. convocazione e calendario delle prove
2. esito prova attitudinale
3. delibera di iscrizione nel registro dei tirocinanti

B) *Riferimento normativo interno:*

1. art. 5, comma 2
2. art. 6, comma 5
3. art. 12, comma 4

C) *Categoria dell'onere:*

1. comunicazione
2. comunicazione
3. comunicazione

D) *Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:*

1. la norma introduce l'obbligo, in capo alla Commissione prevista dall'art. 3 del decreto, di comunicare al Ministero della giustizia la convocazione della commissione e del calendario delle prove, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova;
2. la norma introduce l'obbligo, in capo al Consiglio nazionale, di comunicare al Ministero della giustizia l'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
3. la norma introduce l'obbligo, in capo alla segreteria del Consiglio nazionale, di comunicare, entro quindici giorni, al Ministero della giustizia la delibera adottata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania):

«Art. 5 (*Autorità competente*). — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);

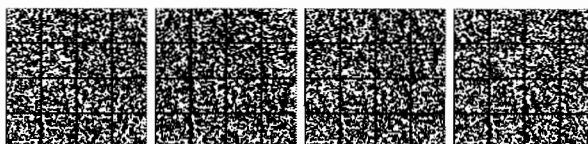
d) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

h) il Ministero dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);



i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c);

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto."

«Art. 11 (*Verifica preliminare*) 1. — Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'art. 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'art. 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.»

«Art. 22 (*Misure compensative*). — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di

adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con decreto dell'autorità competente di cui all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'art. 18, lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera g);

b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

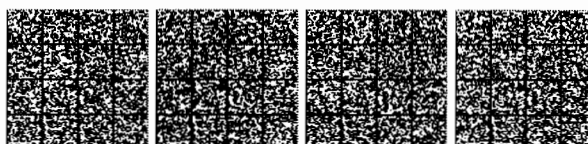
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il decreto di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.»

«Art. 23 (*Tirocinio di adattamento e prova attitudinale*). — 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.



2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.»

«Art. 24 (*Esecuzione delle misure compensative*). — 1. Con riferimento all'art. 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.»

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. 4-bis. 4-ter. (*Omissis*).»

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007:

«Art. 16 (*Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento*). — 1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'art. 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'art. 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

3. Fuori dai casi previsti dall'art. 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:

- a) delle amministrazioni di cui all'art. 5;
- b) del Dipartimento per le politiche europee;
- c) del Ministero degli affari esteri.

4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.

6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi.

7. Nei casi di cui all'art. 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 24.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'art. 5, comma 2, individuano le modalità procedurali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate. Le autorità di cui all'art. 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Se l'esercizio della professione in questione è condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.»

Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Il Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 reca: «Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.»

Note all'art. 5:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.»

La legge 12 novembre 2011, n. 183, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).»

Note all'art. 8:

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 reca: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.»

Note all'art. 17:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2012, n. 252 reca: «Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).»

15G00009

